

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO IN
IMPIANTI AUTORIZZATI DELLE CENERI LEGGERE (CER 190105) PRODOTTE
NELL'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO
(AR) – CIG A01E44850D**

- CAPITOLATO D'ONERI -

Arezzo, Ottobre 2023



CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) – più oltre anche semplicemente “ceneri” o “rifiuto” – prodotte nell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR).

Le ceneri sono costituite dalle polveri provenienti dai seguenti apparati della linea di recupero energetico:

- reattore di neutralizzazione della componente acida dei fumi di combustione mediante iniezione di latte di calce;
- filtro a maniche per la depolverizzazione dei fumi di combustione.

Il quantitativo di ceneri prodotte in un anno è di circa **1.950 tonnellate**.

Del suddetto quantitativo, circa 1.850 tonnellate verranno consegnate all'appaltatore sfuse e 100 tonnellate in big bags del volume di 1 m³ circa ciascuno.

Il quantitativo complessivo, così come i quantitativi parziali di cui sopra, sono puramente indicativi e non vincolanti per la Stazione appaltante, potendo variare anche in misura considerevole in funzione dell'attività dell'Impianto

La Stazione appaltante, pertanto, non assume alcun obbligo in merito al quantitativo minimo di ceneri che richiederà all'appaltatore di ritirare nel corso della durata contrattuale.

Per contro, ricorrendone la necessità, nel corso di validità contrattuale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore il ritiro di quantitativi maggiori, agli stessi patti e condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale (c.d. “quinto d'obbligo”).

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di trasporto, carico e scarico delle ceneri, trattamento, smaltimento, oneri transfrontalieri, oneri per caratterizzazioni, tributo per il deposito in discarica (ecotassa) di qualsiasi importo e, comunque, ogni onere necessario al completo svolgimento del servizio.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in **mesi 12** (dodici) decorrenti dalla data del contratto di appalto.

Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata

per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di proroga, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino al subentro, entro il termine di durata massima della proroga, del nuovo contraente.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE

Luogo di esecuzione del servizio è l'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, sito in Loc. San Zeno, Strada vicinale dei Mori snc, 52100 Arezzo (AR), da dove il rifiuto dovrà essere prelevato dall'appaltatore per essere inviato a recupero/smaltimento

CAPITOLO 2 ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 4 – DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà convenientemente organizzarsi al fine di essere in condizione di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto, rimanendo ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Per nessun motivo l'inizio del servizio potrà essere procrastinato.

ART. 5 – OBBLIGO DI DISPORRE E DI UTILIZZARE ALMENO DUE IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

E' fatto obbligo all'appaltatore di disporre, per l'intera durata dell'appalto, di almeno 2 (due) impianti disponibili ed idonei a ricevere il rifiuto a smaltimento o recupero.

Nel corso dell'appalto i due impianti dovranno essere contemporaneamente utilizzati, nella misura prescelta dall'appaltatore: l'impianto a minor utilizzo dovrà comunque essere destinatario di almeno un conferimento al mese, escluso il mese di fermata manutentiva dell'Impianto di San Zeno (trattasi, indicativamente, di circa complessive 220 tonnellate minime annue di rifiuto da conferire all'impianto di minor utilizzo).

È facoltà dell'appaltatore sostituire gli impianti di destinazione indicati in sede di gara con

altri, purché in possesso dei requisiti di cui al seguente articolo.

ART. 6 – REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E DEI TRASPORTATORI

Per gli impianti di destinazione del rifiuto e per i trasportatori, prima dell'impiego dovrà essere fornita alla Stazione appaltante, per la necessaria valutazione, la seguente documentazione.

1. Per gli impianti di destinazione del rifiuto:

- a) dichiarazione del gestore dell'impianto attestante la disponibilità ad accettare il rifiuto, con indicazione della quantità che si obbliga ad accettare;
- b) copia dell'autorizzazione dell'impianto attestante che l'impianto può ricevere il rifiuto a smaltimento o recupero (in caso di impianti situati in altri Stati membri dell'Unione Europea, all'autorizzazione in madrelingua dovrà essere allegata traduzione in lingua italiana);
- c) per gli impianti situati in Italia, copia iscrizione del soggetto che gestisce l'impianto nell'elenco degli "iscritti" o "richiedenti iscrizione" della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente.

2. Per i trasportatori:

- a) copia dell'iscrizione del trasportatore all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria pertinente e per adeguata classe;
- b) copia dell'iscrizione del trasportatore nell'elenco degli "iscritti" o "richiedenti iscrizione" della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente;
- c) Modello "Barrato rosa" (DTT 306) comprovante il possesso da parte del trasportatore di autosilos a tenuta pressurizzato e relativo trattore stradale autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi in polvere (CER 190105), secondo i requisiti indicati nel modello M02,ITQAS.IMP06 allegato al DUVRI;
- d) documentazione comprovante il possesso da parte del trasportatore di autoarticolato con semirimorchio con sponde ribaltabili autorizzato al trasporto di big bags di rifiuti pericolosi in polvere (CER 190105).

La Stazione appaltante non consentirà l'utilizzo di impianti e trasportatori che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nonché di ogni altro requisito prescritto dalla vigente normativa in materia.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – RIFIUTO SFUSO**7.1 Programmazione dei ritiri**

La Stazione appaltante predispose un programma mensile di ritiro del rifiuto sfuso, che viene trasmesso mediante posta elettronica all'appaltatore con un preavviso, con riferimento al primo carico del mese oggetto di programmazione, non inferiore a 2 giorni feriali (sabato escluso).

Nel programma è indicato il numero di autotrasporti da effettuare nonché i giorni stabiliti per i ritiri.

Il programma è vincolante per l'appaltatore. Non sono ammesse variazioni del programma non preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apporre modifiche al programma, comunicandole all'appaltatore, a mezzo posta elettronica, con un preavviso, con riferimento alla prima data di ritiro modificata, non inferiore a 2 giorni feriali (sabato escluso).

Qualora, ad una data programmata, per fatti sopravvenuti non risultasse possibile consentire all'appaltatore il ritiro del rifiuto, la Stazione appaltante si impegna a darne tempestiva comunicazione.

7.2 Giorni e numero di ritiri

I ritiri vengono richiesti esclusivamente nei giorni feriali (sabato escluso).

Generalmente viene richiesto n° 1 ritiro a settimana o, al massimo, 2 ritiri.

Durante i periodi di fermo impianto della linea di recupero energetico non vengono effettuati ritiri o comunque avvengono con minore frequenza.

Di norma la linea di recupero energetico ha un unico fermo impianto programmato annuale con durata massima di 6 settimane circa.

Sono possibili ulteriori periodi di fermo non programmato dovuti a cause non prevedibili.

7.3 Orario di ritiro

Il ritiro del rifiuto dovrà avvenire dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno indicato nel programma trasmesso dalla Stazione appaltante.

Per concludere il carico entro le ore 24:00 gli autoveicoli per il trasporto dovranno presentarsi all'ingresso dell'Impianto di San Zeno non oltre le ore 22:00. L'arrivo dopo le ore 22:00 costituisce ritardo e determina l'applicazione delle penali più oltre indicate.

È ammessa la sosta all'interno dell'Impianto del mezzo di trasporto anche nelle ore notturne purché sia sempre presidiato dall'autista.

7.4 Mezzi di trasporto

Il rifiuto oggetto di appalto, classificato come rifiuto pericoloso, è soggetto alla normativa ADR per il trasporto su strada.

Il servizio di trasporto del rifiuto sfuso potrà avvenire esclusivamente con autosilos a tenuta pressurizzati.

I veicoli per il trasporto dovranno essere autorizzati secondo le normative vigenti in tema di trasporto rifiuti e di trasporto in ADR e, comunque, dovranno essere conformi a qualsiasi norma vigente in tema di trasporto che si applichi all'appalto in oggetto.

Per lo svolgimento del servizio non sarà consentito l'utilizzo di mezzi che non rispondano perfettamente ai requisiti di cui al presente paragrafo.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RIFIUTO SFUSO

La Stazione appaltante provvede a depositare il rifiuto oggetto di appalto allo stato sfuso in n° 2 silos, dotati di scaricatore telescopico per lo scarico.

Ad ogni ritiro, vengono mediamente caricate sull'autosilos circa 20 tonnellate di rifiuto, il cui carico richiede all'incirca un'ora.

Nei casi in cui, a causa del quantitativo di rifiuto presente nei silos o per decisione della Stazione appaltante, il carico non raggiunga i 18.000 kg, all'appaltatore verrà comunque riconosciuto un carico convenzionale di 18.000 kg.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo occorso per il completamento delle operazioni di carico fosse superiore a tre ore continuative, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla terza.

8.1 Carico del rifiuto

Le operazioni di carico sono condotte congiuntamente dal conducente del veicolo e dal personale dipendente di AISA Impianti:

- al conducente del veicolo spettano le operazioni di posizionamento corretto dello stesso sotto i punti di carico, il controllo del corretto posizionamento della tubazione telescopica di scarico (TOREX) sulle bocche dell'autosilo ed il controllo del riempimento dei vari settori dell'autosilos stesso;
- al personale di AISA Impianti spetta l'azionamento dei dispositivi di scarico e la relativa

interruzione su indicazione del conducente.

Istruzioni specifiche per l'esecuzione corretta delle operazioni di carico di competenza verranno fornite all'autista incaricato dall'autotrasporto mediante un modulo che l'autista dovrà firmare per presa visione e accettazione prima di iniziare le operazioni di carico. Copia del modulo è allegata al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Ulteriori informazioni sono riportate nel DUVRI stesso.

Non è ammesso che le operazioni di carico vengano interrotte prima del completamento del carico utile dell'autosilos o del completo svuotamento dei silos di stoccaggio o del raggiungimento della portata massima dell'autoveicolo, a meno che non venga espressamente richiesto dalla Stazione appaltante.

A carico completato l'autista dovrà provvedere al lavaggio completo dell'autosilos e dell'area di scarico prima di lasciare l'Impianto. La Stazione appaltante mette a disposizione aria compressa, acqua alla pressione di 6 bar ed un'idropulitrice.

L'attività di lavaggio dovrà essere eseguita esclusivamente nell'area a ciò destinata indicata dalla Stazione appaltante.

La stazione appaltante provvede a verificare lo stato di pulizia dell'autosilos e dell'area di scarico, oltre a effettuare le verifiche di propria competenza richieste dalle norme ADR, se del caso.

Non sarà consentita l'uscita dall'Impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Qualora, alla pesatura in uscita dall'Impianto, venisse accertato il superamento del limite di massa complessiva, verranno addebitate all'appaltatore le spese necessarie per lo scarico dell'eccedenza, pari a € 300,00 (trecento/00) per ora o frazione di ora. L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – RIFIUTO IN BIG BAGS

9.1 Richieste di ritiro

La Stazione appaltante comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica, il numero di big bags da ritirare.

Dalla comunicazione di cui sopra, l'appaltatore ha tempo 3 giorni lavorativi per eseguire il ritiro.

L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Stazione appaltante la data in cui effettuerà il ritiro.

9.2 Giorni ed orari per i ritiri

I ritiri dei big bags potranno avvenire esclusivamente in giorni feriali (sabato escluso) in orario dalle 08:00 alle 17:00.

Per concludere il carico entro le ore 17:00 gli autoveicoli per il trasporto dovranno presentarsi all'ingresso dell'Impianto di San Zeno non oltre le ore 13:00.

È ammessa la sosta all'interno dell'Impianto del mezzo di trasporto anche nelle ore notturne purché sia sempre presidiato dall'autista.

9.3 Mezzi di trasporto

Il rifiuto oggetto di appalto, classificato come rifiuto pericoloso, è soggetto alla normativa ADR per il trasporto su strada.

Il servizio di trasporto del rifiuto in big bags potrà avvenire esclusivamente mediante autoarticolati con semirimorchio a sponde ribaltabili.

I veicoli per il trasporto dovranno essere autorizzati secondo le normative vigenti in tema di trasporto rifiuti e di trasporto in ADR e, comunque, dovranno essere conformi a qualsiasi norma vigente in tema di trasporto che si applichi all'appalto in oggetto.

Per lo svolgimento del servizio non sarà consentito l'utilizzo di mezzi che non rispondano perfettamente ai requisiti di cui al presente paragrafo.

ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RIFIUTO IN BIG BAGS

Nei casi in cui non è possibile stoccare il rifiuto sfuso nei silos (guasti, interventi manutentivi, pulizia dei silos, etc.), le ceneri leggere vengono immagazzinate in big bags del volume di 1 m³ circa ciascuno, omologati per il trasporto in ADR.

Le operazioni di carico dei big bags sono a cura ed onere della Stazione appaltante, che provvederà al carico sul semirimorchio con carrello elevatore.

Sono mediamente necessarie circa tre ore per eseguire un carico completo.

Nei casi in cui, a causa del quantitativo di rifiuto presente o per decisione della Stazione appaltante, il carico non raggiunga i 15.000 kg, verrà riconosciuto all'appaltatore un carico convenzionale di 15.000 kg.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo occorso per il completamento delle operazioni di carico fosse superiore a cinque ore continuative, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla quinta.

Non sarà consentita l'uscita dall'Impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Qualora, alla pesatura in uscita dall'Impianto, venisse accertato il superamento del limite di massa complessiva, verranno addebitate all'appaltatore le spese necessarie per lo scarico dell'eccedenza, pari a € 300,00 (trecento/00) per ora o frazione di ora. L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

ART. 11 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Gli autoveicoli dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico, dovranno circolare all'interno dell'Impianto rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L'appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi, per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di carico e di transito all'interno dell'Impianto.

La Stazione appaltante fa divieto assoluto di salire sulla sommità degli autoveicoli a meno che gli stessi non siano dotati di idonee scale e protezioni contro i rischi di caduta dall'alto.

Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni si qui indicate e/o quelle del DUVRI, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'Impianto e la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Il rifiuto caricato presso l'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno deve essere conferito esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero indicati dall'appaltatore alla Stazione appaltante e per i quali sia stata presentata la documentazione di cui al precedente Art. 6, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore intenda effettuare lo smaltimento o recupero in impianti differenti da quello/i indicato/i, deve previamente comunicarlo alla Stazione appaltante trasmettendo al contempo tutta la documentazione di cui al precedente Art. 6 per la valutazione della Stazione appaltante.

ART. 13 – CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE DEL RIFIUTO

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'effettuazione di tutte le analisi di caratterizzazione necessarie per il trasporto ed il conferimento del rifiuto ad impianti autorizzati allo

smaltimento o recupero, incluse quelle per acquisire e mantenere l'omologa negli impianti di destinazione.

I conseguenti oneri economici sono compresi nel corrispettivo d'appalto.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Sono subappaltabili esclusivamente le seguenti attività:

- Trasporti.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

CAPITOLO 3 PENALITÀ

ART. 15 – PENALI PER RITARDI

Saranno applicate penali:

- in caso di ritardo sulle date programmate per il ritiro del rifiuto sfuso;
- in caso di ritardo sul termine ultimo fissato per il ritiro dei big bags.

L'ammontare della penale è stabilito nella misura dello 0,8 per mille dell'importo contrattuale per ritardo fino a 24 ore o frazione e sarà incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore giornata o frazione di giornata di ritardo.

Il conteggio delle penali decorre:

- dalle ore 22:00 del giorno programmato per il ritiro del rifiuto sfuso;
- dalle ore 13:00 del termine ultimo per il ritiro dei big bags.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla garanzia fideiussoria; in tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Ferma restando l'applicazione delle penali per ritardo, qualora a causa del ritardato ritiro dei rifiuti sfusi si renda necessario stoccare le ceneri in big bags, il ritiro di detti big bags sarà pagato all'appaltatore al solo prezzo unitario previsto per i rifiuti sfusi, senza applicazione di limite minimo di quantitativo. Quale che sia il numero di tali big bags, l'appaltatore dovrà provvedere al ritiro degli stessi entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante,

secondo la procedura prevista per i rifiuti in big bags.

ART. 16 – PENALI PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CARICO

Non sarà consentita l'uscita dall'Impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

Nel caso si verifichi, per qualsiasi motivo, l'uscita di un autoveicolo che supera detto limite, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non verrà ammessa a pagamento.

Inoltre per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di massa complessiva verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a prescindere dal quantitativo in eccesso.

Gli importi delle penali saranno prelevati, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla garanzia fideiussoria. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Ogni sanzione conseguente al superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione resta ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

L'applicazione delle penali per ritardo non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.

In particolare, il ritardo o l'esecuzione del servizio in difformità dei patti contrattuali, qualora determini il fermo della linea di recupero energetico, è causa di un danno giornaliero non inferiore ad € 20.000,00, calcolato come segue:

- €/giorno 7.600,00 per mancata cessione di energia elettrica;
- €/giorno 3.800,00 per l'acquisto di energia elettrica dalla rete;
- €/giorno 8.600,00 per lo smaltimento in discarica del quantitativo di rifiuti che avrebbe dovuto essere incenerito.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE

Tra l'altro ed in particolare, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore nei seguenti casi:

- Conferimento in impianti diversi da quelli indicati e documentati alla Stazione appaltante;
- Violazioni delle istruzioni ricevute dalla Stazione appaltante per la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di carico dei rifiuti;
- In ogni caso di ritardo superiore a 120 ore naturali e consecutive;
- Dopo il secondo ritardo, anche non consecutivo, superiore alle 48 ore consecutive;
- Dopo il secondo caso, anche non consecutivo, di uscita dall'Impianto di autoveicolo carico oltre il limite di massa complessiva;
- Violazione delle norme antiinfortunistiche e delle disposizioni contenute nel DUVRI;
- Violazione delle normative in materia ambientale;
- Violazione delle norme ADR per il trasporto su strada.

CAPITOLO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo d'appalto è stabilito "a misura" e verrà liquidato applicando alle prestazioni effettivamente e regolarmente svolte dall'appaltatore il prezzo unitario determinato ai sensi del presente articolo per ciascuna tipologia di rifiuto.

- a) Per la determinazione delle quantità di rifiuto ritirate, farà esclusivamente fede il quantitativo misurato dalla pesa dell'Impianto di San Zeno, periodicamente tarata ai sensi di legge.
- b) Il prezzo unitario da applicarsi al singolo ritiro verrà determinato applicando la seguente formula:

$$\text{P.U. €/tonnellata} = (\text{QUOTA FISSA} - \text{RIBASSO}) + (\text{GASOLIO} \times 0,02) + \text{MANODOPERA}$$

dove:

- P.U. €/tonnellata = prezzo unitario a tonnellata da applicare alla quantità di rifiuto ritirata;
- QUOTA FISSA = Prezzo unitario €/ton indicato al punto "A - QUOTA FISSA,

SOGGETTA A RIBASSO” nella Stima d'appalto;

- RIBASSO = Ribasso offerto dall'appaltatore per l'affidamento dell'appalto;
- GASOLIO = Prezzo medio mensile di 1000 litri di gasolio auto, riferito al mese solare di effettuazione del ritiro, riportato nel sito https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php moltiplicato per il coefficiente 0,02;
- MANODOPERA = Prezzo unitario €/ton indicato al punto “C - COSTI DELLA MANODOPERA, NON SOGGETTI A RIBASSO” nella Stima d'appalto.

Il risultato della formula sarà troncato al secondo decimale, senza arrotondamenti.

Al corrispettivo come sopra calcolato andranno aggiunti i COSTI DELLA SICUREZZA, nella misura indicata nella Stima d'appalto, e l'IVA di legge.

Il corrispettivo come determinato ai sensi del presente articolo s'intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, per l'intera durata del contratto.

ART. 20 – QUANTIFICAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La quantificazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore avverrà con cadenza mensile, come segue.

- Quantificazione

Entro la fine di ciascun mese solare, la Stazione appaltante quantificherà, con la modalità indicate al precedente articolo, la prestazione eseguita dall'appaltatore nel mese precedente e redigerà lo Stato avanzamento contratto (SAC).

Lo Stato avanzamento contratto sarà trasmesso all'appaltatore affinché provveda alla sua sottoscrizione entro 5 giorni. La mancata sottoscrizione entro tale termine preclude la possibilità di iscrivere eventuali riserve.

Entro 7 giorni dalla firma del SAC da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante emetterà il Certificato di pagamento (CP).

L'importo pagabile all'appaltatore sarà esclusivamente quello risultante dal CP.

La quantificazione è comunque subordinata alla previa acquisizione della copia di ritorno di tutti i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 relativi al mese di riferimento, debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell'Impianto di destinazione.

- Fatturazione

L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento.

La fattura dovrà essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica al presente appalto la disciplina inerente alla scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment).

- Pagamento

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

ART. 21 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33, All.to II.14, D.Lgs, 36/2023, trattandosi di appalto il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, NON sarà corrisposta anticipazione contrattuale.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 22 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la riserva (cioè, la contestazione) che egli intenda formulare.

Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate, a mezzo posta elettronica certificata (pec), dall'appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l'appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio.

Le riserve, come sopra formulate, sempre a pena di decadenza, devono essere trascritte dall'appaltatore sullo Stato avanzamento contratto (SAC) immediatamente successivo all'insorgenza del fatto lamentato. Sempre a pena di decadenza, tutte le riserve iscritte dovranno altresì essere confermate nell'ultimo SAC.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata dall'appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Sulle riserve dell'appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 90 giorni dal termine del contratto. È preclusa all'appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.

Qualora la Stazione appaltante non si esprima entro il termine di cui sopra, le riserve si intendono respinte.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore dovrà inoltre:

- comunicare tempestivamente ad AISA IMPIANTI ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- indicare in fattura il codice CIG indicato sul presente contratto; la mancata o errata indicazione del CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

ART. 24 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpianti.it.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ SOCIALE

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

ART. 26 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti AISA IMPIANTI, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei

predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 27 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori,

subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 28 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva per la definizione delle controversie insorgenti tra le Parti in relazione al presente appalto è quello di Arezzo (AR).

Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.